MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti il 19 marzo 2024 n. 546, di conferimento, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al dott. Alessandro Lombardi, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 8, del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il disposto dell'articolo 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 marzo 2025, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 2025 con il n. 352, con il quale sono stati individuati, nell'ambito delle Direzioni generali e dei Dipartimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsti dall'art. 17 del D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230 gli Uffici dirigenziali di livello non generale e definite le relative competenze;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025 - Suppl. ordinario n. 42;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025 concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028" e, in particolare, la Tabella 4 riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2026, n. 3, che assegna le risorse umane e finanziarie per l'esercizio finanziario 2026 ai Capi Dipartimento, registrato dall'Ufficio centrale di

Bilancio al n. 25 in data 16 gennaio 2026 e, in particolare, l'art. 4 che dispone che per l'esercizio finanziario 2026 sono assegnate al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie attribuite ai capitoli dei programmi di spesa 24.2, 24.12, 27.6 di cui alla citata Tabella 4;

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e, in particolare, l'articolo 13, concernente il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f), comma 3, dell'articolo 12 della medesima legge, realizzati dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della medesima legge;

DATO ATTO che:

- questa Amministrazione è debitrice della somma di € 15.657,72 (euro quindicimilaseicentocinquantasette/72) a titolo di saldo del contributo di cui gli articoli 12, comma 3, lettera d) e f), e 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, relativo alle annualità 2012-2015, nei confronti dell'associazione CTS – Centro Turistico Studentesco e Giovanile, codice fiscale 01493380586, sottoposta alla procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento, di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dinanzi al Tribunale di Roma, nell'ambito della procedura n. 21342/2018 R.G.;
- con nota prot. n. 9991 del 17 luglio 2025, il liquidatore giudiziale dell'associazione, nominato nell'ambito della menzionata procedura con il decreto di omologa del Tribunale di Roma - Sezione fallimentare n. 2672 del 06/06/2029, ha chiesto il pagamento di quanto dovuto all'associazione in favore della massa creditoria;
- l'importo da riconoscere in favore della procedura di liquidazione è stato quantificato con nota prot. n. 9928 del 17.07.2025, con la quale questa Amministrazione ha accolto la richiesta di pagamento;
- con DRGS n. 205782 del 30/10/2025, è stata disposta la reiscrizione in bilancio del residuo passivo perento destinato ad effettuare il pagamento sul cap. 5246 PG 86 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 24.2 "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" – Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore" per il corrente esercizio finanziario - Centro di responsabilità 19 "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie", per l'esercizio finanziario 2025;
- con successivo decreto direttoriale n. 389 del 18 dicembre 2025, nelle more del completamento delle verifiche in corso, concernenti la regolarità contributiva dell'ente, è stata impegnata la somma di € 15.657,72 (euro quindicimilaseicentocinquantasette/72) a titolo di saldo del finanziamento in parola, in favore della liquidazione dell'Associazione CTS - Centro Turistico Studentesco e Giovanile;
- all'esito della verifica di regolarità contributiva propedeutica al pagamento, è stata riscontrata l'irregolarità del DURC dell'ente creditore in quanto a sua volta debitore nei confronti di INPS e INAIL di contributi previdenziali e assicurativi non versati, pari a € 175.654,68 (di cui, € 174.998,05 in favore di INPS e € 656,63 in favore di INAIL);
- in base all'articolo 31 commi 3 e 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, l'irregolarità del DURC costituisce presupposto per l'applicazione dell'intervento sostitutivo di cui al menzionato articolo, il quale stabilisce che in caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva effettuata da una pubblica amministrazione, il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dalla stessa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- con nota del 19 maggio 2026, acquisita al prot. n. 7906, il Liquidatore Giudiziale del CTS, reso edotto dell'esito della verifica di regolarità contributiva, ha contestato l'applicabilità al caso in parola dell'intervento sostitutivo di cui al citato articolo 31 commi 3 e 8-bis sostenendo la prevalenza della disciplina dettata all'articolo 14-ter e seguenti della legge n. 3/2012, la quale impone il soddisfacimento di tutti i creditori nell'ambito della procedura concorsuale; ha, quindi, ribadito la richiesta di pagamento dell'importo dovuto direttamente in favore della massa creditoria~~;~~

- l’evidente contrasto tra fonti normative di rango primario ha reso opportuna la sospensione dei termini del procedimento di liquidazione, ai sensi dell’articolo 16 comma 1 della legge n. 241/1990, ai fini dell’acquisizione, da parte di questa Direzione Generale, del parere dell’Ufficio Legislativo di questo Ministero in merito alla disciplina applicabile al caso di specie; detta sospensione è stata disposta con nota prot. n. 8722 del 03 giugno 2026, indirizzata al Liquidatore Giudiziale;
- con successiva nota prot. n. 9792 del 17 giugno 2026, il Commissario liquidatore del CTS ha reiterato la richiesta di pagamento in favore della massa creditoria inoltrando il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma avevo medio tempore ordinato il recupero coattivo delle somme, previa concessione di un termine ultimativo per provvedere;
- il termine di legge per la sospensione del procedimento è scaduto in data 2 luglio 2026 e, pertanto, ai sensi dell’articolo 16 comma 2 della legge 241/1990, questa Amministrazione è tenuta a procedere indipendentemente dalla formulazione del richiesto parere mediante adozione di un provvedimento espresso, anche al fine di prevenire le conseguenze pregiudizievoli di un’eventuale soccombenza in giudizio;

CONSIDERATO che:

- l’articolo 2741 del codice civile stabilisce che “*I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione”*;
- l'articolo 14-quinquies, comma 2, lettera b), della legge n. 3/2012 – oggi abrogata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (in seguito, CCII) – che continua ad applicarsi alle procedure esecutive iniziate prima dell’entrata in vigore del CCII (art. 390 CCII) dispone che *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”*. Tale previsione è oggi ripresa negli artt. 270 del CCII che ribadisce il carattere universale della procedura concorsuale e la concentrazione dell'accertamento e del soddisfacimento dei crediti nell'ambito della stessa;
- l'apertura della procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento, per la sua natura concorsuale, determina l'assoggettamento dell'intero patrimonio del debitore al vincolo concorsuale, con conseguente spossessamento del debitore e destinazione di tutti i suoi beni e di tutti suoi i crediti alla soddisfazione della generalità dei creditori, secondo le regole proprie della procedura concorsuale;
- la funzione della menzionata procedura, quale emerge dalla ricostruzione normativa operata, consiste nell'assicurare il rispetto della *par condicio creditorum*, principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, in forza del quale tutti i creditori anteriori all’apertura della procedura concorsuale sono chiamati a concorrere sul patrimonio del debitore secondo il rispettivo rango, facendo valere i privilegi, le cause di prelazione e gli eventuali diritti di prededuzione esclusivamente all'interno della procedura;
- in base alla richiamata normativa, anche i crediti assistiti da privilegio, pur conservando integralmente la propria natura, non possono essere soddisfatti mediante iniziative individuali estranee alla procedura, ma devono essere accertati e collocati nello stato passivo affinché il loro soddisfacimento avvenga secondo il piano di riparto predisposto dal liquidatore e autorizzato dall’Autorità Giudiziaria;
- il credito vantato dal CTS - Centro Turistico Studentesco e Giovanile in liquidazione controllata da sovraindebitamento, nei confronti di questa Amministrazione, costituisce una componente dell'attivo della procedura e, pertanto, sin dalla data di apertura della liquidazione, è destinato ad essere acquisito alla massa attiva affinché sia ripartito dal liquidatore secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione;

- nel caso di specie, l'applicazione dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, determinerebbe un'inammissibile sottrazione di una parte dell'attivo alla massa concorsuale, consentendo il soddisfacimento immediato di alcuni soltanto dei creditori anteriori senza il preventivo controllo degli organi della procedura e, come già osservato, in assenza di una specifica previsione legislativa derogatoria; un simile effetto risulterebbe incompatibile con il carattere universale della liquidazione del patrimonio, lederebbe il principio della *par condicio creditorum* e inciderebbe sulle attribuzioni proprie del liquidatore, al quale compete l'acquisizione dell'attivo e la successiva distribuzione ai creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi;
- nel caso di specie, è stato accertato mediante documentazione acquisita agli atti, giusta le note prot. n. 10680 del 6 luglio 2026 e prot. n. 10775 del 7 luglio 2026, che sia INPS che INAIL hanno ricevuto regolare notifica dell'apertura della procedura di liquidazione da parte del Liquidatore Giudiziale, ai sensi dell'articolo 14-sexies l. 3/2012 (oggi, art. 200 CCII) ottenendo l'insinuazione al passivo e il parziale recupero dei rispettivi crediti;

RITENUTO, per le ragioni innanzi esposte, di dover provvedere al pagamento di € 15.657,72 (euro quindicimilaseicentocinquantasette/72) in favore della liquidazione del CTS, mediante pagamento alle coordinate bancarie fornite dal liquidatore nominato dal Tribunale di Roma, dott.ssa Daniela Carvelli, affinché venga acquisita all'attivo e successivamente distribuita secondo le regole concorsuali;

VISTO il citato D.D. n. 389 del 18 dicembre 2025, con il quale, è stata impegnata la somma di € 15.657,72 (euro quindicimilaseicentocinquantasette/72) a titolo di saldo del finanziamento in parola, in favore della liquidazione dell'Associazione CTS - Centro Turistico Studentesco e Giovanile, come sopra individuata, con imputazione al capitolo 5246 – Pg 86 - Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 24.2 "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" – Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore" per il corrente esercizio finanziario - Centro di responsabilità 19 "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie";

VISTO il piano finanziario dei pagamenti adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 93/2016 recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione di bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" e ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 29/2018 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 93/2016;

RILEVATO l'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.D. di variazione di cassa n. 170 del 23 luglio 2026 con cui è stata disposta la variazione compensativa in termini di sola cassa pari a € 15.657,72 tra il capitolo 3526 e il capitolo 5246;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della somma di € 15.657,72 (euro quindicimilaseicento-cinquantasette/72) sul capitolo 5246 – Pg 86 - Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 24.2 "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" – Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore" per il corrente esercizio finanziario - Centro di responsabilità 19 "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie", per il corrente esercizio finanziario;

DECRETA

Per quanto indicato in premessa, è autorizzato il pagamento della somma di € 15.657,72 (euro quindici-milaseicentocinquantasette/72) a valere sull'impegno n. 7220, IPE 2025- clausola 1, assunto con il D.D. n. 389 del 18 dicembre 2022, in favore della liquidazione dell'Associazione CTS Centro Turistico Studentesco e Giovanile, nominata con il Decreto del Tribunale di Roma - Sezione fallimentare, n. 2672 del 06/06/2029, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3,

iscritta n. 21342/2018 R.G., mediante accreditamento presso conto corrente bancario comunicato e avente il seguente codice IBAN: IT93S0200805340000105709658

La relativa spesa grava sul capitolo di spesa capitolo 5246 “Fondo per il volontariato e contributi alle associazioni sociali” - PG 86 - iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 24.2 “Terzo settore (Associazionismo, Volontariato, Onlus e Formazioni Sociali), e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni” - CDR “Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese” - azione “Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore”, Centro di responsabilità 19 “Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie”, per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso all’UCB per la registrazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alessandro Lombardi



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.*